

COMUNE DI CHIOMONTE

Provincia di Torino

SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE

DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI:

ICI E TARSU

Comune di CHIOMONTE

Provincia di Torino -10050

Via Vescovado, 1 – ☎ 0122 54104 - 📠 0122 54504

E mail: tributi@comune.chiomonte.to.it

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.) E TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

Approvato con Delibera Consiliare n. 40/08 del 20 dicembre 2008

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è disciplinare, nel Comune di Chiomonte, la riscossione diretta dei tributi comunali, al fine di ridurre gli oneri relativi alla riscossione stessa e contestualmente semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni dirette ai cittadini in ordine alle modalità e alle scadenze inerenti gli adempimenti tributari.
2. Il regolamento è ispirato ai principi di servizio e di informazione del contribuente, di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e della pari dignità tra impositore e contribuente.
3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di riscossione dei tributi locali.

Art. 2 - I tributi oggetto di riscossione diretta

1. Oggetto delle presenti disposizioni in materia di riscossione diretta sono i seguenti tributi:

I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili);

T.A.R.S.U. (Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani).

Art. 3 - Le modalità di riscossione diretta

1. I contribuenti del Comune di Chiomonte possono effettuare i versamenti relativi ai tributi di cui al precedente articolo 2, con le modalità di seguito indicate:

mediante bollettino di c/c postale, intestato al Comune, con l'indicazione del numero di conto corrente relativo al tributo che s'intende versare;
mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, presso lo sportello della Banca, indicando nella causale del versamento il tipo di tributo pagato, l'anno d'imposta e l'eventuale numero di rata. L'operatività di tale modalità è subordinata alla convenzione vigente con il Tesoriere comunale;
mediante modello F24.

Art. 4 - La riscossione diretta dell'I.C.I.

1. L'imposta comunale sugli immobili viene riscossa in due rate, determinate in osservanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., istitutivo di tale imposta e nelle date di scadenza fissate da tale normativa, come modificate dall'art. 37 comma 13 e 14 del D.L. 223/06 conv. L. 248/06 e precisamente:

scadenza prima rata 16 giugno;
scadenza seconda rata 16 dicembre.

2. In ipotesi di versamento unico da parte del contribuente, la somma deve essere riscossa entro il termine di scadenza della prima rata.

3. Per le modalità di riscossione si rinvia al precedente articolo 3 del presente regolamento. Il versamento su c/c postale sarà intestato a "COMUNE DI CHIOMONTE I.C.I. SERVIZIO TESORERIA".

Art. 5 - La riscossione diretta della T.A.R.S.U.

1. Gli importi dovuti per la tarsu, le relative addizionali, accessori e sanzioni, sono iscritti in appositi elenchi nominativi, sottoscritti dal Funzionario Responsabile, e non vengono più iscritti nei ruoli cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93, poiché l'Ente gestisce la tassa in forma diretta.

2. La tassa cui al comma 1 verrà riscossa mediante "bollette" o "avvisi di pagamento" annuali con indicazione del cespite, della tariffa applicata alla superficie imponibile e della somma da pagare, con allegato bollettino postale a valersi su specifico c/c postale intestato a "COMUNE DI CHIOMONTE TARSU SERVIZIO TESORERIA".

3. La tassa verrà posta in riscossione in quattro rate bimestrali.

4. La scadenza indicata nel bollettino avrà valenza quale termine ultimo per il pagamento da effettuarsi in un'unica soluzione (termine 2° rata). In alternativa il

contribuente potrà optare per il pagamento rateale suddiviso nelle 4 rate indicate nel bollettino stesso.

5. Per i casi di omesso, parziale, tardivo versamento del tributo riscosso in forma diretta, si applicano le sanzioni previste dell'art.13 del DLgs 471/97.

Il termine previsto per il pagamento è la data di scadenza delle singole rate comprese nell'elenco dell'anno di riferimento, mentre nel caso di omissione totale o decadenza del diritto di rateizzazione, il termine previsto è la data di scadenza della seconda rata , per l'intero importo.

6. Resta fermo quanto previsto nel Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti per la riscossione della Tassa giornaliera.

Art. 6 – Compensazione.

1. Il Comune, su istanza del contribuente e dopo verifica può autorizzare, con atto scritto ed inviato al contribuente anche via fax o via mail, la compensazione dei propri tributi non in concessione, per le somme dovute a debito ed a credito se il versamento avviene attraverso il conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale. Nel caso di versamento con modello F24, tali compensazioni possono essere effettuate solo e limitatamente all'ICI e non necessitano di previa autorizzazione.

Art. 7 – Limiti di esenzione per riscossione, accertamenti e rimborsi – arrotondamenti (modifica all'art. 10 del regolamento generale delle entrate tributarie).

1. Il versamento dei tributi non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi, qualora l'ammontare non superi, post arrotondamento:

€ 8,00 per la T.A.R.S.U , somma intesa quale totale del tributo annuo dovuto, comprensivo di tutte le addizionali;

€ 5,00 per l'I.C.I. per ciascun versamento in acconto / saldo (€ 10,00 se versamento in unica soluzione).

2. I crediti tributari, anche se comprensivi di sanzioni amministrative e/o interessi, sono riscossi, qualora l'ammontare della sola imposta sia superiore ad € 10,00 (art. 1 commi 168 Legge 296/2006).

Si applica lo stesso limite, anche se trattasi di crediti costituiti da sole sanzioni e/o interessi.

3. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 8 – Rimborsi e tasso di interesse a debito ed a credito.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento (termine che si applica anche alle fattispecie in essere al 01.01.2007), ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme dovute a seguito procedure di accertamento o di accertamento in rettifica, sulle somme dovute per rimborsi ed in generale sulle somme a debito o a credito di carattere tributario, si applica il tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 – Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva dei tributi gestiti in forma "diretta", avviene secondo le modalità previste dal R.D. 14.4.1910, n° 639 (decreto ingiuntivo e fasi successive).

2. E' stabilito in Euro 10,00 di "sola imposta", il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate. In tali ipotesi debbono essere osservate le norme cui all'art. 1 comma 163 della Legge 296/2006 in materia di termini decadenziali (notifica al contribuente del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo).

Art. 10 - Disposizioni finali.

Il presente regolamento ha effetto dalla data del 1° gennaio 2009.